




AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti

gda
revisori indipendenti

Rapporti tra revisore entrante e revisore uscente



Il Dlgs 39/2010 ha introdotto la norma che disciplina espressamente l'obbligo di cooperazione tra i revisori che si succedono nell'incarico di revisione.

RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE (art. 9 bis)

→ *Caso di subentro*

Quando un revisore è sostituito dal nuovo revisore, il revisore uscente consente all'entrante l'accesso a tutte le informazioni concernente l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione

Oggetto dell'accesso

art 9 bis, numero 5 Dlgs 39/2010

«Tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente»

Pertanto in circostanze «normali» verranno rese disponibili le carte di lavoro inerenti l'ultima revisione del bilancio per le quali è stata emessa la relazione di certificazione.

Accesso

L'accesso sarà generalmente consentito solo successivamente all'archiviazione delle carte di lavoro che deve essere effettuata dal revisore uscente secondo le tempistiche previste dall'ISA Italia 230.

In casi eccezionali, per esigenze particolari di avvio delle attività da parte del revisore entrante, potrebbe essere dato accesso ad archiviazione non completa.

E se le carte non dovessero essere disponibili?

Vi possono essere circostanze «non normali», intervenute dopo l'archiviazione delle carte di lavoro e conseguenti a cause di forza maggiore (distruzione, sequestro da parte di autorità,...), a seguito delle quali il revisore uscente non ha più disponibilità delle carte di lavoro .



Solo in questi casi, le informazioni potranno essere verbali

Con **determina del Ragioniere generale dello Stato** prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato **il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti**, elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il documento si compone:

- ✓ della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato;
- ✓ di una Introduzione;
- ✓ di un Glossario;
- ✓ del corpo dei principi.

Il Codice è **applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019.**

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/codice-etico/index.html>

Norme Etiche - Rapporti tra revisori

Il rapporto tra revisore precedente ed entrante deve essere improntato su basi di correttezza e collaborazione:

- ✓ il revisore entrante deve informare la società della necessità di consultare il precedente revisore ed ottenere che la stessa autorizzi il precedente revisore a rendersi disponibile per la consultazione sollevandolo dall'obbligo della riservatezza.
- ✓ lettere di manleva

Fonti:

- Isa Italia 300 «Pianificazione della revisione contabile»
- Isa Italia 510 «Primi incarichi di revisione»
- SA Italia 250B «Le verifiche della regolare tenuta della contabilità»
- Documento di Ricerca Assirevi n. 212
- Approccio Metodologico alla revisione legale dei conti
- Codice dei principi di deontologia professionale